



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 427

Oggetto: Accordo di Collaborazione per Ricerca Clinica con l'Ospedale San Raffaele di Milano per l'avvio del Progetto prospettico: Registro Italiano dal Titolo "PRESTIGIO" presso l'U.O.C. di Malattie Infettive sotto la diretta responsabilità del dott. Benedetto Maurizio Celesia.

<p>SETTORE AFFARI GENERALI SVILUPPO ORGANIZZATIVO e RISORSE UMANE</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore</p> <p style="text-align: center;">(Dott.ssa Gaetana Bonanno)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">Seduta del giorno <u>24 APR. 2018</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p style="text-align: center;">IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott.Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso:

che l'Ospedale San Raffaele S.r.l., Promotore e Centro Coordinatore del Registro Osservazionale dal Titolo "PRESTIGIO – Registro italiano dei pazienti con infezione da HIV-1 con resistenza agli inibitori della trascrittasi inversa, dell'integrasi e della proteasi virale" con nota del 29/01/2018 ha chiesto l'approvazione del Comitato Etico Catania2 alla conduzione dello studio in argomento presso l'UOC di Malattie Infettive sotto la diretta responsabilità del Dr. Benedetto Maurizio Celesia;

che il Comitato Etico nella seduta del 13/02/2018, giusta verbale N.44/2018/CACT2, ai sensi della normativa vigente in materia, sentiti il relatore e gli esperti di pertinenza, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla conduzione dello studio in parola da espletarsi presso l'UOC di Malattie Infettive (Centro satellite) sotto la diretta responsabilità del Dr. Benedetto Maurizio Celesia che accetta di eseguire lo studio in conformità al Protocollo e nel pieno rispetto delle norme internazionali di Buona Pratica Clinica, ed in particolare delle linee guida stabilite dall'International Conference for Harmonization (ICH guidelines), specificate nella Direttiva 2001/20/EC;

Visto l'Accordo di collaborazione per ricerca clinica trasmesso dall'Ospedale San Raffaele dal quale si evince quanto segue:

- lo Studio è regolamentato dal D.M. del 17 Dicembre 2004 del Ministero della Salute decreto relativo alle sperimentazioni non a fini di lucro e dalla normativa applicabile in materia di studi osservazionali (registro dati);
- dal Centro Coordinatore verrà erogato, per i soggetti arruolati e completi inseriti nel Registro creato, secondo quanto descritto nel Protocollo, un corrispettivo economico onnicomprensivo pari a euro 5.000 fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni, (art. 4.1 e 4.2);
- l'accordo avrà validità dalla data dell'ultima sottoscrizione e rimarrà in vigore fino alla chiusura del centro sperimentale presso l'Azienda, il termine ultimo previsto entro e non oltre il 31/12/2020;

Considerato per quanto concerne la parte economica, che la ripartizione delle somme sarà effettuata come segue:

- Il 30% da incamerare nel Bilancio dell'Azienda;
- Il 70% per lo Sperimentatore;

Ritenuto, in conseguenza, potersi procedere all'approvazione dell'Accordo di Collaborazione allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare la conduzione del Registro Osservazionale dal Titolo "PRESTIGIO – Registro italiano dei pazienti con infezione da HIV-1 con resistenza agli inibitori della trascrittasi inversa, dell'integrasi e della proteasi virale" presso l'UOC di Malattie Infettive sotto la diretta responsabilità del Dr. Benedetto Maurizio Celesia, prendendo atto del parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato Etico Catania2 in data 13/02/2018, giusta verbale N.44/2018/CACT2

Approvare il contratto di collaborazione per lo studio osservazionale che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e procedere alla sottoscrizione degli esemplari originali.

Stabilire la validità dell'accordo dalla data di apposizione dell'ultima firma al termine effettivo dello studio il cui completamento è previsto per il 31/12/2020.

Provvedere, al pagamento dei compensi agli aventi diritto, allorché saranno introitate le somme convenute a tale titolo, e previa dichiarazione con la quale lo Sperimentatore attesti, fra l'altro, che l'attività di cui trattasi non ha comportato costi aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Trasmettere una copia del presente atto in uno all'accordo debitamente sottoscritto al Centro Coordinatore - Ospedale San Raffaele di Milano - allo Sperimentatore, al Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ed al Presidente del Comitato Etico.

Munire la presente della clausola di immediata esecutività, state i termini di definizione delle procedure ai sensi del D.A. 16 luglio 2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)




Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Azienda, il giorno _____
e per i 15 giorni successivi

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO


B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER RICERCA CLINICA

Tra

Ospedale San Raffaele S.r.l.
con sede legale in Via Olgettina, 60, 20132 Milano
(di seguito denominata **Centro Coordinatore**)



e

Arnas Garibaldi
con sede in Catania Piazza Santa Maria di Gesù, 5 Codice Fiscale e Partita IVA
04721270876, nella persona del Commissario Dott. Giorgio Giulio Santonocito
(di seguito denominato **Centro**)

Premesso:

che il Centro Coordinatore in qualità di Promotore del Registro Osservazionale dal Titolo "PRESTIGIO – Registro italiano dei pazienti con infezione da HIV-1 con resistenza agli inibitori della trascrittasi inversa, dell'integrasi e della proteasi virale" con nota del 29/01/2018 ha chiesto l'approvazione del Comitato Etico;

che il Comitato Etico Catania2 nella seduta del 13/02/2018 giusta verbale N.44/2018/CACT2, ha espresso parere favorevole alla conduzione dello studio in argomento;

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 **Il Centro Coordinatore** in qualità di Promotore del Registro Osservazionale dal Titolo "PRESTIGIO – Registro italiano dei pazienti con infezione da HIV-1 con resistenza agli inibitori della trascrittasi inversa, dell'integrasi e della proteasi virale" (nel prosieguo lo **Studio**) incarica il Dr. Dr. Benedetto Maurizio Celesia di condurre presso il centro di Malattie Infettive tale **Studio**.

Questo **Studio** è stato descritto in dettaglio nel Protocollo denominato **PRESTIGIO** (che verrà d'ora in poi denominato il "**Protocollo**") da intendersi parte integrante del presente accordo anche se non materialmente allegato allo stesso, ma che il **Centro** dichiara di conoscere interamente.

Questo **Studio** risponde a pieno titolo ed è pertanto regolamentato:

- dal **D.M. del 17 Dicembre 2004** del Ministero della Salute, decreto relativo alle sperimentazioni non a fini di lucro;
- e dalla normativa applicabile in materia di studi osservazionali (registro dati).

ART. 2 RESPONSABILITÀ DEL CENTRO

2.1. Al **Centro** satellite verrà erogato un supporto omnicomprensivo pari a 5000 euro fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni nel momento in cui, una volta ottenuta l'approvazione del Comitato Etico, verranno completati nel registro gli inserimenti dei dati in maniera completa di 10 pazienti e raccolti i campioni biologici di baseline di 10 pazienti.

L'inserimento dei dati di questi pazienti potrà avvenire solo quando tutte le necessarie attività di sottomissione e approvazione da parte del Comitato Etico competente saranno state completate. L'arruolamento, nel pieno rispetto del **Protocollo** e pertanto dello **Studio** dovrà essere concluso entro e non oltre il 31/12/2020.

2.2 Lo **Studio**, per il **Centro**, verrà condotto sotto la direzione del Dr. Benedetto Maurizio Celesia d'ora in poi denominato "**Responsabile del Centro**".

Il **Centro**, in quanto centro satellite partecipante ad una sperimentazione clinica spontanea multicentrica, dovrà svolgere lo **Studio** secondo il **Protocollo** e nel pieno rispetto delle norme internazionali di Buona Pratica Clinica, ed in particolare delle linee guida stabilite dall'International Conference for Harmonization (ICH guidelines), specificate nella Direttiva 2001/20/EC.

2.3 Il **Centro**, al fine di poter partecipare allo **Studio**, nel pieno rispetto della normativa vigente, avrà presentato il **Protocollo**, le informazioni relative al paziente e la lettera di consenso informato del paziente, al proprio Comitato Etico per ottenere l'approvazione necessaria per l'arruolamento di pazienti, prima dell'inizio dello **Studio**. Il **Centro** pertanto, in accordo con la normativa vigente, potrà arruolare pazienti solo ed esclusivamente a seguito l'approvazione da parte del proprio Comitato Etico alla partecipazione allo **Studio**.

2.5 Il **Centro**, nel pieno rispetto della normativa ed in particolare del D.M. del 17 Dicembre 2004, informerà immediatamente il **Centro Coordinatore** se la salute di un proprio paziente è stata messa a rischio durante lo **Studio**, fornendo tutti i dettagli di Serious Adverse Events (SAE) in accordo con il **Protocollo** e di avvertire i Comitati Etici e le Autorità Competenti secondo la legislazione nazionale.

2.6 Il **Centro**, in accordo con quanto richiesto dalla normativa vigente, si impegna ad informare i pazienti su eventuali nuovi rischi o benefici derivanti dalla partecipazione allo **Studio** e della possibilità di rifiutare la partecipazione allo **Studio** e/o di ritirare il consenso alla partecipazione in ogni momento senza che questo abbia alcun effetto sulle qualità della assistenza medica fornita al paziente.

2.7 Il **Centro**, in accordo con quanto richiesto normativa vigente, è responsabile della raccolta di tutti i dati e le informazioni riguardanti descrizioni di casi specifici in accordo con il **Protocollo** e assicura l'accuratezza e completezza degli stessi. Il **Centro**, sempre in accordo con quanto richiesto dalla normativa vigente, si impegna a conservare copia di tutta la corrispondenza avuta con il Comitato Etico e di tutto il materiale riguardante lo **Studio**, incluse copie di relazioni sui singoli casi per un periodo di sette (7) anni dal momento dell'approvazione di una nuova applicazione per il farmaco o dall'interruzione dello **Studio**, e ad informare il **Centro Coordinatore** d'ogni cambio d'indirizzo o di locazione dei file riguardanti lo **Studio**. Il **Centro** si impegna inoltre a partecipare regolarmente alle riunioni organizzative dello **Studio**.

2.8 Il **Centro**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e di quanto per la realizzazione dello **Studio**, invierà tutti i dati raccolti nel corso dello **Studio** al **Centro Coordinatore**.

ART. 3 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

3.1. Resta inteso che, in accordo con la normativa vigente in materia, tutti i dati raccolti nell'ambito dello **Studio** non sono di proprietà dei singoli centri che li hanno generati.

I risultati dello **Studio** saranno in ogni caso oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dal D.M. Salute 12 maggio 2006.

In linea generale si intendono pubblicare i risultati di questo **Studio** in riviste peer-reviewed. Ogni pubblicazione dovrà essere sottoposta, per approvazione al Scientific Counsel.

- 3.2 Il **Centro**, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.M. del 17 Dicembre 2004, tratterà come strettamente confidenziali tutte le informazioni ricevute dal **Centro Coordinatore** così come i risultati dello **Studio**. Il **Centro** si assicurerà inoltre che i suoi assistenti e ogni altra persona coinvolta nello **Studio** trattino tali informazioni e risultati come strettamente confidenziali. Se tali risultati venissero pubblicati, in accordo con le clausole su descritte, l'obbligo di confidenzialità sulle informazioni pubblicate non verrà più applicato. In particolare in relazione al trattamento dei dati sensibili si ricorda che lo **Studio** verrà condotto in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, al decreto legislativo n. 196/2003 e successivi ed alle Linee Guida emanate dal Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (Del. 52 del 24/07/2008). Ai sensi della normativa sopra citata, il **Centro Coordinatore**, in qualità di centro coordinatore italiano, ed il **Centro**, in qualità di centro satellite, sono, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi delle operazioni di trattamento di dati correlate all'effettuazione dello **Studio**.

Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Il **Centro** e il **Centro Coordinatore** prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003 e successivi (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

- 3.3 Qualora il **Responsabile del Centro** decida di usare i risultati dello **Studio** esclusivamente per presentazioni orali o scritte a meeting scientifici o per pubblicazioni o come parte di tesi universitarie, fornirà, almeno 4 settimane prima, bozza del manoscritto al **Centro Coordinatore** che dovrà fornire al **Centro** un'approvazione scritta prima che lo stesso possa procedere con le presentazioni di cui sopra.

ART. 4 CORRISPETTIVO

- 4.1 Il **Centro Coordinatore** e il **Centro** concordano che verrà erogato dal **Centro Coordinatore** al **Centro**, per i soggetti arruolati e completi inseriti nel Registro creato, secondo quanto descritto nel **Protocollo**, un corrispettivo economico omnicomprendivo pari a euro 5.000 fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e successive modificazioni.

Tale corrispettivo verrà utilizzato dal **Centro** esclusivamente per l'attività prevista dal **Protocollo** e pertanto per coprire i costi derivanti dall'esecuzione delle seguenti attività:

- Raccolta dei dati e inserimento degli stessi nel Registro Osservazionale **PRESTIGIO**.
- Raccolta dei campioni biologici per 10 pazienti completati e valutabili secondo il protocollo osservazionale.

Il corrispettivo sopra menzionato, verrà corrisposto in base alle seguenti scadenze: 5.000 euro fuori campo IVA al termine dell'inserimento nel registro dei dati completi di 10 pazienti e relativi campioni biologici stoccati.

Il corrispettivo verrà corrisposto dal **Centro Coordinatore** tramite bonifico bancario.

L'attività di monitoraggio telefonico dei centri satelliti, sarà completamente a carico del **Centro Coordinatore**.

Resta inteso che il **Centro** non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del **Protocollo**, della normativa vigente in materia, o per dati incompleti dovuti ad omissioni di esami, visite o violazioni del **Protocollo** da parte degli sperimentatori, dati che pertanto non verranno considerati come valutabili.

Il **Centro** si impegna a non usufruire del corrispettivo fornito qualora le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Sanitarie e del proprio Comitato Etico competente vengano ritirate.

Tutte le richieste di pagamento dovranno essere inviate a:

Ospedale San Raffaele S.r.l

Via Olgettina 60, 20132, Milano

Attenzione: Dottoressa Pedrazzi – GAR

Sulle richieste di pagamento dovrà essere ben evidenziato il riferimento:

STUDIO PRESTIGIO – Prof.ssa Castagna Antonella.

Gli importi per visita/paziente del presente articolo, saranno corrisposti all'Ente su base annuale a fronte di emissione di regolare fattura da parte dello stesso.

Il pagamento verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

- 4.2 Il corrispettivo erogato da **Centro Coordinatore** è onnicomprensivo di ogni spesa ed onere sostenuto per lo svolgimento dello **Studio**, includendo le attività svolte dal personale medico e non medico, strutturato e non strutturato, coinvolto nello **Studio**, l'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature ospedaliere, comprese le procedure amministrative.
- 4.4 Se lo **Studio** dovesse essere sospeso, per qualsiasi ragione, prima del tempo stabilito, il corrispettivo da riconoscere al **Centro** verrà calcolato sulla base degli effettivi pazienti arruolati e trattati, sulla base anche delle visite effettuate e sulla compilazione delle schede raccolta dati fino all'atto della sospensione. Resta inteso che in caso di sospensione dello **Studio**, il **Centro** non potrà ricevere alcun compenso per attività non valutabili a causa di inosservanza del **Protocollo** e del mancato rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni spontanee (quale il D.M. del 17 Dicembre 2004).

ART. 5 CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

- 5.1 Trattandosi di erogazione di un corrispettivo da destinarsi esclusivamente alla partecipazione allo **Studio**, secondo le condizioni qui descritte, il **Centro Coordinatore** avrà la facoltà di interrompere il presente accordo in qualsiasi momento, sospendendo l'erogazione delle eventuali parti di corrispettivo residue,

nel caso di mancato svolgimento dello **Studio** da parte del **Centro**, o nel caso vengano a mancare le autorizzazioni regolatorie o etiche per la sua partecipazione allo **Studio**, o nel caso in cui lo stesso **Centro** conduca lo **Studio** non in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sperimentazione cliniche ed in partecipare con quanto richiesto dal D.M. del 17 Dicembre 2004.

Se lo **Studio** venisse concluso anticipatamente per qualsiasi motivo, ovvero definitivamente interrotto dal **Centro Coordinatore**, il presente accordo dovrà intendersi concluso alla data comunicata dal **Centro Coordinatore** al proprio Comitato Etico quale data di conclusione o interruzione anticipata dello **Studio**. In tal caso, le parti valuteranno lo stato di avanzamento dello **Studio**.

Le disposizioni riguardanti le pubblicazioni, dovranno essere rispettate anche se altre disposizioni di questo accordo verranno eliminate.

Al ricevimento dell'avviso di interruzione del presente accordo, il **Centro**, nel rispetto degli obblighi derivanti dal partecipare ad una sperimentazione clinica spontanea interventistica, dovrà immediatamente bloccare l'arruolamento nello **Studio**, se ancora in corso, e dovrà, nei limiti medici possibili, interrompere ogni trattamento già parte dello **Studio**, e/o comunque agire nel solo interesse clinico del paziente.

- 5.2 Il **Centro** concorda inoltre che qualora il **Responsabile del Centro** non sia più disponibile alla supervisione dello **Studio** e il **Centro** ed il **Centro Coordinatore** non riescano ad identificare sostituto idoneo, il presente accordo verrà concluso anticipatamente.

ART. 6 SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE

- 6.1 In caso di interruzione anticipata del presente accordo, rimarranno in vigore le clausole relative alla "riservatezza" ed alle "pubblicazioni scientifiche" pertanto la loro inosservanza esporrà la parte inadempiente al risarcimento di eventuali danni.

ART. 7 DURATA

- 7.1 Il presente accordo avrà una durata massima di 4 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

ART. 8 FORO COMPETENTE

- 8.1 Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e interruzione, sarà deferita in via esclusiva al Tribunale di Catania.

ART. 9 NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

- 9.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo e ciascuna delle previsioni in esso contenute sono stati interamente negoziati, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano.

ART. 10 CLAUSOLE ANTI-CORRUZIONE

- 10.1 Nessuna delle parti metterà in atto alcun comportamento che possa causare un infrazione delle leggi anti-corruzione se applicabili.

- 10.2 Il **Centro Coordinatore** ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ("il Modello") ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("il Decreto") ed in base alle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

A tal riguardo, il **Centro** dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto;



- di avere preso atto dei contenuti del Modello (Parte Generale) e del Codice Etico del **Centro Coordinatore** disponibili sul sito istituzionale rispettivamente agli indirizzi: <http://www.hsr.it/chi-siamo/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/> e <http://www.hsr.it/chi-siamo/codice-etico/>.

Nell'ambito del rapporto contrattuale con il **Centro Coordinatore**, il **Centro** si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, garantendo il fatto del terzo:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Modello (Parte Generale) e del Codice Etico;
- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del Decreto, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte del **Centro Coordinatore** delle disposizioni del Decreto.

ART.11 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le parti ed inerente il presente contratto verrà eseguita per iscritto tramite comunicazione e-mail e/o fax e verrà considerata come effettuata alla data in cui viene ricevuta, inviata all'indirizzo e-mail o al numero di fax qui di seguito indicato, o ad altro indirizzo che venga successivamente indicato per iscritto.

Se al **Centro**:

Prof.ssa Antonella Castagna

e-mail: castagna.anella1@hsr.it

Dr.ssa Elisabetta Carini

e-mail: carini.elisabetta@hsr.it

Se al **Centro Coordinatore**: Dr. Benedetto Maurizio Celesia

E-mail: b.celesia@ao-garibaldi.ct.it

ART. 12 BOLLI

Tutte le eventuali spese di bollo saranno a totale carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 13 – ASSICURAZIONE

Data la natura osservazionale dello studio proposto non è richiesta una polizza assicurativa specifica.

ART 14 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Centro Coordinatore:
Ospedale San Raffaele S.r.l

L'Amministratore Delegato - l'Ing. Elena Angela Maria Bottinelli.

Milano, _____

Il Responsabile dello studio


Prof.ssa Antonella Castagna



Milano, 3/4/18

Il Responsabile dei fondi liberi di ricerca

Prof. Adriano Lazzarin



03/04/18

Per il Centro:

Arnas Garibaldi

il Commissario - Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Catania, _____

Per presa visione e accettazione

Il Responsabile scientifico del Centro - Dott. Benedetto Maurizio Celesia

Catania, _____